

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori di Istituto

Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili delle  
Unità organiche e Strutture del CNR

e, p.c. Alla Presidente del CNR  
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Al Direttore Centrale Gestione Risorse  
Dott.ssa Annalisa Gabrielli

OGGETTO: Prime indicazioni sui contratti di ricerca, come introdotti dall'articolo 14, comma 6 *septies*, del DL 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge n. 79/2022, in vigore dal 29 giugno 2022.

## **1. Premessa**

Com'è noto, l'articolo 14, *comma 6 septies*, del Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (PNRR 2) convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto, tra gli altri, i "contratti di ricerca", in sostituzione degli assegni di ricerca, previsti e disciplinati dall'articolo 22 della Legge 240 del 2010.

La principale *ratio* della modifica legislativa deve essere individuata nell'esigenza di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, volta a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, sia quella finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese.

D'altro lato, la soppressione dell'assegno di ricerca e la concomitante introduzione di un'unica figura post-dottorale mira a semplificare, altresì, l'intricato quadro delle figure "*post doc*" sinora esistenti.

Si forniscono, di seguito, le prime indicazioni relative alle principali modifiche introdotte nella materia, nelle more dell'emanazione dell'apposito regolamento di Ente, come previsto dalla norma in parola.

## **2. Natura e soggetti dei i nuovi contratti di ricerca**

I contratti di ricerca devono essere stipulati come contratti di lavoro a tempo determinato, a seguito di selezione pubblica, ed esclusivamente per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca.

Possono stipulare i contratti di ricerca:

- le Università;
- gli Enti pubblici di ricerca;
- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Possono concorrere alle selezioni per la somministrazione di contratti di ricerca:

- coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o del titolo equivalente conseguito all'estero;
- coloro che possiedono una specializzazione di area medica, per i settori interessati;
- coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica. Ciò vale solo se il conseguimento del titolo è previsto entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

In particolare, per gli enti pubblici di ricerca è previsto l'accesso alle procedure di selezione anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

### **3. Soggetti esclusi**

La norma prevede l'esclusione dal suo ambito applicativo, per cui non possono partecipare alle selezioni e conseguentemente non possono essere titolari di contratti di ricerca:

- il personale di ruolo delle istituzioni, assunto a tempo indeterminato;
- coloro che hanno fruito di contratti come ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **4. Modalità di selezione**

Come detto, l'accesso ai contratti di ricerca avviene a seguito di selezione pubblica le cui modalità devono essere stabilite con apposito regolamento di Ente, in particolare è prevista l'indizione di procedure selettive relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico - disciplinare.

Per gli enti pubblici di ricerca, verranno attivate procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando di concorso e il possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso (es. selezione per titoli, prove d'esame).

## **5. Durata**

I contratti di ricerca avranno **durata biennale** e potranno essere **rinnovati** una sola volta **per ulteriori 2 anni**.

Nell'ipotesi in cui oggetto del contratto sia un progetto di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca avranno durata biennale **prorogabile fino a un ulteriore anno**, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, oltrepassare i 5 anni. Ai fini della durata complessiva del contratto in questione, non sono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## **6. Fonti di finanziamento**

I contratti di ricerca possono essere finanziati in tutto o in parte:

- con fondi interni alle istituzioni;
- da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

A differenza dei limiti stabiliti per gli assegni di ricerca, i contratti avranno una base economica determinata in sede di contrattazione collettiva.

Nelle more della sottoscrizione del prossimo CCNL di Comparto, la base economica dovrà essere calcolata in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, nel caso degli enti di ricerca, dunque, pari all'importo previsto per il ricercatore, III livello.

Si precisa che, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti non potrà essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

## **7. Incompatibilità**

Nell'ottica di garantire maggiore trasparenza e superare i limiti propri degli assegni di ricerca, il contratto di ricerca, così come disciplinato:

- non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- risulta non compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero;
- comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche;



- non dà luogo a diritto di accesso a un ruolo presso l'Università, né tali contratti possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovvero per le stabilizzazioni.

### **8. Disciplina transitoria**

Il citato art- 14 al *comma 6-quaterdecies* reca disposizioni transitorie per l'abolizione degli assegni di ricerca e l'introduzione a regime dei contratti di ricerca, in particolare:

- **per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero sino a fine dicembre 2022**, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca;
- fino a quando non sarà adottato un Decreto di definizione dei gruppi scientifico disciplinari modificati dal Decreto PNRR 2 convertito, i contratti possono essere stipulati con riferimento ai macro - settori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti al 28 giugno 2022, ovvero il giorno antecedente la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto PNRR 2.

Seguirà successiva circolare con ulteriori istruzioni in materia di attivazione dei contratti di ricerca, fermo restando che per qualsiasi informazione di dettaglio sarà possibile consultare l'Avv. Barbara Del Vecchio - email: [barbara.delvecchio@cnr.it](mailto:barbara.delvecchio@cnr.it) ed il Dott. Pietro Piro – email: [pietro.piro@cnr.it](mailto:pietro.piro@cnr.it).

Il Direttore Generale